



COMUNITA' COLLINARE INTORNO AL LAGO

REGOLAMENTO

DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ COLLINARE INTORNO AL LAGO

Approvato con deliberazione C.A. N. 41 del 02/08/2007
Modificato con deliberazione C.C. N. 7 del 25/02/2011

Indice

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

PARTE II

ORGANI E STRUTTURE

- Art. 2 Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile
- Art. 3 Funzioni del Comitato Intercomunale di Protezione Civile
- Art. 4 Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile
- Art. 5 Nomina dei membri del Comitato Intercomunale di Protezione Civile
- Art. 6 L'Unità di Crisi Intercomunale
- Art. 7 Funzioni dell'Unità di Crisi Intercomunale
- Art. 8 Convocazione dell'Unità di Crisi Intercomunale
- Art. 9 Nomina dei membri dell'Unità di Crisi Intercomunale
- Art. 10 La Sala Operativa Intercomunale
- Art. 11 Formazione ed addestramento

PARTE III

MATERIALI E MEZZI

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Responsabilità, gestione e manutenzione
- Art. 14 Schedatura dei materiali e dei mezzi
- Art. 145 Utilizzo dei mezzi
- Art. 16 Divieti nell'utilizzo dei mezzi
- Art. 17 Rifornimento dei mezzi
- Art. 18 Manutenzione dei mezzi
- Art. 19 Pulizia dei mezzi
- Art. 20 Utilizzo e gestione dei materiali

PARTE IV

NORME GENERALI E DI RINVIO

- Art. 21 Pubblicità del Regolamento
- Art. 22 Notificazione del Regolamento
- Art. 23 Entrata in vigore del Regolamento ed abrogazioni
- Art. 24 Norma di rinvio

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. I Comuni aderenti alla Comunità Collinare Intorno al Lago, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24 febbraio 1992 n. 225, dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalle Leggi Regionali del Piemonte 26 aprile 2000 n. 44 e 14 aprile 2003 n. 7, assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile attraverso il Sistema Intercomunale di Protezione Civile, la cui Convenzione regolante le modalità di svolgimento fra la Comunità Collinare e tutti i Comuni ricompresi nel territorio dell'Ente Collinare è stata approvata dal Consiglio della Comunità Collinare con Deliberazione n.34 del 26/11/2001, poi stipulata in data 24/02/2003.
2. Il Sistema Intercomunale di Protezione Civile opera in ordinarietà ed in emergenza tramite i seguenti Organi Intercomunali:
 - Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
 - Unità di Crisi Intercomunale.
3. L'operatività del Sistema Intercomunale deve essere garantita attraverso la costituzione:
 - di una Sala Operativa Intercomunale;
 - di almeno tre Sale Operative articolate e coordinate nel territorio di competenza;Ogni Comune dovrà costituire una propria organizzazione operativa, secondo la normativa vigente.
4. Il presente Regolamento, di seguito "il Regolamento", disciplina la composizione, la costituzione ed il funzionamento degli Organi e delle Strutture Intercomunali di Protezione Civile precedentemente citati al comma 2, così come previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 14 Aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

PARTE II

ORGANI E STRUTTURE

Art. 2

(Comitato Intercomunale di Protezione Civile)

1. Entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento è istituito, con provvedimento del Presidente della Comunità Collinare, il Comitato Intercomunale di Protezione Civile.
2. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, organo collegiale a carattere permanente e con poteri propositivi, consultivi e decisionali, è composto da:
 - *Presidente della Comunità Collinare, che lo presiede;*
 - *Segretario Generale della Comunità Collinare;*
 - *Assessore alla Protezione Civile della Comunità Collinare;*
 - *i Sindaci dei Comuni aderenti al Servizio Intercomunale di Protezione Civile;*
 - *Referenti delle A.S.L. di competenza territoriale;*
 - *Comandanti Stazioni Carabinieri di competenza territoriale;*
 - *Referente Comitato Locale C.R.I.;*
 - *Comandante Stazione Vigili del Fuoco di competenza territoriale;*
 - *Delegato del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile*oppure funzionari delegati con pari autonomia
3. E' facoltà del Presidente della Comunità Collinare o suo rappresentante chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato Intercomunale, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni di volontariato ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare. Inoltre, è facoltà del Presidente della Comunità Collinare o di suo rappresentante di avvalersi della consulenza di personalità di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di Protezione Civile.
4. L'Ufficio di Segreteria della Comunità Collinare Intorno al Lago assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Intercomunale di Protezione Civile. In caso di impossibilità dell'Ufficio di cui sopra a garantire le predette funzioni, le stesse verranno espletate dagli Uffici del Comune ove si riunisce il Comitato.

Art. 3

(Funzioni del Comitato Intercomunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile garantisce a livello intercomunale lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli artt. 6, 7, 8 e 9 della Legge Regionale 14 Aprile 2003, n. 7, di cui ai commi seguenti;
2. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, ai fini di cui al precedente comma, formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, definisce obiettivi, elabora

indirizzi e studi di livello intercomunale a supporto delle decisioni del Presidente della Comunità Collinare e dei Sindaci dei Comuni membri in qualità di autorità locali di protezione civile, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 14 Aprile 2003, n. 7, sia in fase preventiva che in emergenza.

3. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, nonché sui programmi e sugli strumenti di pianificazione in materia di Protezione Civile relativi al proprio territorio di riferimento.
4. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse intercomunali disponibili, delle dotazioni dei materiali e delle attrezzature in carico al Sistema Intercomunale di Protezione Civile, nonché al loro aggiornamento da effettuarsi almeno una volta all'anno.
5. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile definisce i programmi di formazione e di addestramento dei soggetti afferenti al Sistema Intercomunale di Protezione Civile, nonché promuove e supporta tutte le iniziative atte a stimolare nella cittadinanza la formazione di una piena coscienza collettiva di Protezione Civile.
6. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile coordina e sovrintende, in caso di evento calamitoso, le operazioni di intervento e di soccorso, mantenendo i collegamenti in caso di emergenza con tutti gli enti territoriali competenti.
7. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui ai comma precedenti, in conformità delle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione intercomunale di Protezione Civile ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
8. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio della Comunità Collinare ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 4

(Convocazione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile viene convocato dal Presidente della Comunità Collinare o dall'Assessore delegato in materia di protezione civile:
 - a) in via ordinaria, almeno due volte all'anno;
 - b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di convocazione da parte di uno dei componenti del Comitato stesso;
 - c) in via straordinaria, al verificarsi di eventi calamitosi che interessino direttamente il territorio della Comunità Collinare: in tale occasione, il Comitato Intercomunale deve intendersi convocato in seduta permanente fino al termine del periodo di emergenza.
2. Le convocazioni dei membri in via ordinaria dovranno avvenire tramite comunicazione scritta via posta ordinaria o via fax. In fase di emergenza, in assenza di un sistema di allertamento interno dei membri del Comitato, le

comunicazioni scritte via fax dovranno essere anticipate da convocazioni telefoniche o verbali.

3. Le riunioni saranno tenute in ordinarietà presso la sede della Comunità Collinare Intorno al Lago ed in emergenza presso le sedi che verranno indicate di volta in volta dal Comitato stesso.

Art. 5

(Nomina dei membri del Comitato Intercomunale di Protezione Civile)

1. Il Presidente della Comunità Collinare Intorno al Lago, all'inizio del suo mandato, nomina formalmente con apposito provvedimento amministrativo i membri del Comitato Intercomunale di Protezione Civile.
2. Il Presidente della Comunità Collinare provvede alla surroga dei membri del Comitato Intercomunale di Protezione Civile cessati nel corso del proprio mandato, con apposito provvedimento amministrativo da adottarsi entro 45 giorni dalla cessazione dei membri decaduti dalla carica.
3. I Rappresentanti del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Collinare Intorno al Lago all'interno del Comitato Intercomunale sono nominati dal Presidente della Comunità Collinare su indicazione del Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato, di cui all'articolo 7 comma 2, lett. i del Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Collinare, approvato con Delibera di Giunta n.40 del 03.08.2007.

Art. 6

(Unità di Crisi Intercomunale)

1. Entro due mesi dell'adozione del presente Regolamento è istituita, con provvedimento del Presidente della Comunità Collinare, l'Unità di Crisi Intercomunale.
2. L'Unità di Crisi Intercomunale rappresenta l'organo tecnico di cui si avvale il Comitato Intercomunale di Protezione Civile, quale supporto tecnico, scientifico ed operativo alle proprie decisioni, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'Unità di Crisi Intercomunale è strutturata secondo le seguenti nove Funzioni di Supporto, così come definite dal Piano Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Collinare Intorno al Lago:
 - Tecnica e di Pianificazione;
 - Sanità Umana e Veterinaria – Assistenza Sociale;
 - Volontariato;
 - Materiali e Mezzi;
 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica;
 - Censimento danni a persone e cose
 - Strutture Operative Locali – Viabilità;
 - Telecomunicazioni;

- Assistenza alla Popolazione;
4. Le precedenti nove Funzioni di Supporto sono integrate:
- da una decima Funzione "Amministrativa", che ha il compito di fornire assistenza amministrativa all'Unità di Crisi Intercomunale ed al Comitato Intercomunale di Protezione Civile, così come definito dal Piano Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Collinare Intorno al Lago. Tale Funzione di Supporto deve essere ricoperta dal Segretario della Comunità Collinare;
 - da un'undicesima Funzione "Enti locali", che ha il compito, vista l'estendersi del territorio di competenza della comunità collinare su tre Province (Biella, Torino e Vercelli), di mantenere i contatti della Sala Operativa con le tre Amministrazioni Provinciali, con i tre Uffici Territoriali del Governo (Prefetture) competenti territorialmente e con la Regione Piemonte, al fine del miglior coordinamento possibile delle forze impegnate sul campo.
5. Nella considerazione che il Piano Intercomunale di Protezione Civile di fatto deve poter dare una risposta adeguata alle emergenze sia dei singoli Comuni che della Comunità Collinare, lo stesso viene integrato con provvedimenti intesi a:
- potenziare la "Funzione Volontariato", con la nomina di un "Coordinatore" dei vari gruppi che assolva sia i compiti di pianificazione e organizzazione delle forze, mezzi e materiali, che quelli strettamente operativi;
 - integrare la "Funzione Tecnica e di Pianificazione" con la nomina di un consulente tecnico, con specifiche competenze e riconosciuta professionalità per :
 - supportare l'opera del Comitato Intercomunale di Protezione Civile nell'ordinario per:
 - l'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi potenzialmente presenti sul territorio amministrato, negli interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi manifesti;
 - la predisposizione e l'adozione del Piano Intercomunale di Protezione Civile della comunità collinare, nonché la definizione e la messa in opera di tutte le azioni volte alla sua gestione ed al suo aggiornamento.
 - Garantire un adeguato supporto e coordinamento alla "Funzione Tecnica e di Pianificazione"

Art. 7 **(Componenti dell'Unità di Crisi Intercomunale)**

1. L'Unità di Crisi Intercomunale è formata
 - a) dal Presidente della Comunità Collinare (o suo delegato) con funzioni di presidente;
 - b) dal segretario Generale della Comunità Collinare (o suo delegato) con funzioni di coordinatore;
 - c) da esperti in gestione delle emergenze, che sono chiamati a rivestire il ruolo di responsabili delle Funzioni di Supporto di cui all'Art 6, commi 3 e 4.
2. E' facoltà del Presidente della Comunità Collinare, in qualità di responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione, al suo evolversi ed alla sua gravità, convocare l'Unità di Crisi

Intercomunale anche in forma ristretta, mediante il criterio della modularità e della gradualità.

3. E', inoltre, facoltà del Presidente della Comunità Collinare, in qualità di responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, chiamare a partecipare al tavolo operativo della stessa Unità di Crisi membri aggiuntivi in grado fornire contributi specialistici utili al fine della risoluzione della situazione di emergenza.

Art. 8

(Convocazione dell'Unità di Crisi Intercomunale)

1. L'Unità di Crisi Intercomunale viene convocata dal Presidente della Comunità Collinare Intorno al Lago o dall'Assessore delegato:
 - in via ordinaria, almeno due volte all'anno, al fine di provvedere alla necessaria organizzazione del tavolo operativo preso la Sala Operativa Intercomunale, nonché all'aggiornamento dei dati di competenza di ciascuna Funzione di Supporto;
 - in via straordinaria, in occasione di circostanze potenzialmente critiche per il territorio e la popolazione, per le quali è necessario un allertamento della struttura operativa intercomunale di Protezione Civile;
 - in via straordinaria, al verificarsi di eventi calamitosi che interessino direttamente il territorio della Comunità Collinare. In tale occasione l'Unità di Crisi deve intendersi convocata in seduta permanente fino al termine del periodo di emergenza.
2. In fase di allertamento ed in fase di emergenza, in assenza di uno specifico sistema di allertamento interno messo a punto dai membri dell'Unità di Crisi, le comunicazioni di convocazione dei membri dell'Unità di Crisi Intercomunale dovranno essere diramate per iscritto e/o via fax e dovranno necessariamente essere anticipate da convocazioni telefoniche o verbali.
3. A seguito della convocazione in emergenza, i componenti dell'Unità di Crisi Intercomunale dovranno presentarsi al più presto presso i locali della Sala Operativa Intercomunale, ubicata presso la sede del Servizio Intercomunale di Protezione Civile.
4. Le convocazioni in via ordinaria dovranno avvenire tramite comunicazione scritta via posta ordinaria o via fax.
5. Le riunioni in via ordinaria saranno tenute presso la sede della Comunità Collinare Intorno al Lago, oppure in qualsiasi altra sede istituzionale ritenuta idonea, previa comunicazione del Presidente della Comunità Collinare.

Art. 9

(Nomina dei membri dell'Unità di Crisi Intercomunale)

1. Il Presidente della Comunità Collinare, all'inizio del suo mandato, nomina formalmente con apposito provvedimento amministrativo i membri dell'Unità di Crisi

Intercomunale di Protezione Civile, sulla base dell'articolo 7, comma 1, lett. c) del presente Regolamento,

2. Il Presidente della Comunità Collinare provvede alla surroga dei membri dell'Unità di Crisi Intercomunale di Protezione Civile cessati nel corso del proprio mandato, con apposito provvedimento amministrativo da adottarsi entro 45 giorni dalla cessazione dei membri decaduti dalla carica.
3. I responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Intercomunale appartenenti a Gruppi o Associazioni di Volontariato operanti sul territorio della Comunità Collinare sono nominati dal Presidente della Comunità stessa su indicazione del Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato, così come indicato all'Art. 7 del Regolamento del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Collinare.
4. I componenti dell'Unità di Crisi, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), b) e c), possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi, ma questi dovranno essere soggetti aventi uguale competenza e conoscenza del ruolo chiamato a ricoprire. In ogni caso, anche i sostituti dovranno essere nominati dal Presidente della Comunità Collinare.

Art. 10

(Organizzazione della Sala Operativa Intercomunale)

1. La Sala Operativa Intercomunale è la struttura logistica che consente al Sistema Intercomunale di Protezione Civile di gestire tecnicamente l'emergenza che si può verificare sul territorio della Comunità Collinare.
2. Tale struttura deve essere attivata con la massima sollecitudine al manifestarsi di un qualsiasi evento calamitoso oppure può essere aperta, a discrezione del Presidente della Comunità Collinare o dell'Assessore delegato, anche al manifestarsi di un segnale previsorio di una possibile emergenza.
3. A tale scopo la Sala Operativa Intercomunale deve essere dotata di tutte le apparecchiature ed i sistemi necessari per la piena operatività in qualsiasi condizione dell'Unità di Crisi Intercomunale. In particolar modo, la Sala Operativa Intercomunale deve essere attrezzata in modo tale da poter garantire il mantenimento delle comunicazioni con gli enti sovraordinati e con le sedi municipali dei Comuni membri della Comunità Collinare Intorno al Lago.
4. Per rispondere al meglio alle funzioni descritte nel precedente comma 3, la Sala Operativa Intercomunale deve:
 - a) disporre di un sistema sicuro ed integrato di comunicazione con le Sale Operative Provinciali e con i C.O.M. di competenza, se attivati, al fine di poter trasmettere un costante aggiornamento sull'evolversi in ambito locale della situazione di emergenza;
 - b) ricevere tutte le segnalazioni e le notizie utili per la valutazione dell'evento calamitoso e per la rapida attivazione del Sistema Intercomunale di Protezione Civile;

- c) ricevere tutte le richieste di intervento di soccorso, le quali dovranno essere soddisfatte secondo un ordine di priorità definito dall'Unità di Crisi Intercomunale, sulla base della gravità e della disponibilità delle risorse effettivamente attivabili;
 - d) inoltrare eventuali richieste di intervento esterno, in termini di risorse umane, materiali e strumentali, agli enti sovraordinati di Protezione Civile al fine della risoluzione delle emergenze in atto sul territorio;
 - e) coordinare l'intervento delle risorse operative intercomunali e del Gruppo di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Collinare.
5. All'interno della Sala Operativa Intercomunale possono operare esclusivamente i referenti del Comitato Intercomunale di Protezione Civile e dell'Unità di Crisi Intercomunale, di cui agli articoli 2 e 7 del presente Regolamento.
6. La Sala Operativa Intercomunale coordina l'attività di tre Sale Operative d'Area, organizzate, tra l'altro, per la soluzione di problemi di specifica competenza dei Comuni\

Art. 11
(Formazione ed addestramento)

1. La Comunità Collinare Intorno al Lago ritiene condizione indispensabile per operare all'interno del Sistema Intercomunale di Protezione Civile la formazione e l'addestramento in materia di protezione civile di tutti i componenti appartenenti al Sistema Intercomunale di Protezione Civile.
2. Viene ritenuta fondamentale la formazione in materia di Protezione Civile degli amministratori dei Comuni membri della Comunità Collinare e delle componenti tecniche dei Comuni stessi, in particolar modo quelle appartenenti all'Unità di Crisi Intercomunale. Per tutti questi soggetti, a cui sono attribuite funzioni operative all'interno del Sistema intercomunale di Protezione Civile, deve essere previsto un aggiornamento formativo annuale obbligatorio, che comprenda sia una parte teorica che una esercitativa, da definirsi in base alle necessità ed alle tipologie di rischio evidenziate sul territorio.
3. I percorsi di formazione devono tenere conto delle condizioni di conoscenza e di esperienza maturate da ciascun componente in materia di protezione civile; in ogni caso, dovranno essere previsti diversi livelli formativi, da quello base a quelli specialistici, al fine di fornire adeguata preparazione e competenza a ciascun componente.
4. I corsi di formazione potranno essere organizzati e tenuti da tecnici di Enti ed Organismi nazionali, come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la Croce Rossa Italiana. La Comunità Collinare Intorno al Lago può individuare altri Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei a tenere i suddetti corsi di formazione.
5. I corsi di formazione, inoltre, potranno essere organizzati e tenuti da società o da professionisti esperti, individuati dalla Comunità Collinare Intorno al Lago, che operano in materia di protezione civile, o anche da altri soggetti privati a cui, per motivi di merito o di esperienza nel settore, venga riconosciuta l'idoneità dell'addestramento.

PARTE III

MATERIALI E MEZZI

Art. 12 (Disposizioni generali)

1. La Comunità Collinare Intorno al Lago deve fornire alle componenti operative di Protezione Civile di Comunità Collinare, ed in particolar modo all'Unità di Crisi Intercomunale, i materiali ed i mezzi necessari alle attività di servizio.
2. Tali materiali e mezzi potranno essere acquisiti dalla Comunità Collinare mediante risorse proprie, contributi di privati, contributi di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti in materia di protezione civile. Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Collinare è tenuto a deliberare in merito all'acquisto di nuovi materiali e mezzi per le attività di protezione civile della Comunità Collinare, dei Comuni membri e del Gruppo di Volontariato Intercomunale, tenendo conto delle effettive necessità operative.
3. L'utilizzo di materiali e mezzi deve essere effettuato dalle componenti operative di Protezione Civile di Comunità Collinare con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con tutte le componenti del Sistema Intercomunale di Protezione Civile.
4. L'utilizzo di materiali e mezzi in attività di protezione civile dovrà essere effettuato mediante la compilazione di appositi registri di uso, che verranno tenuti nei depositi indicati dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Collinare; in tali registri sono indicati, per ogni oggetto utilizzato, nome e cognome dell'utilizzatore, la data di presa in carico, la data di restituzione, eventuali anomalie d'uso e/o note relative allo stato di manutenzione dell'oggetto utilizzato.
5. Tutti i materiali e mezzi destinati all'utilizzo in attività di protezione civile devono essere mantenuti in ottimo stato e devono essere sempre pronti per il loro utilizzo in caso di emergenza.

Art. 13 (Responsabilità, gestione e manutenzione)

1. La Comunità Intorno al Lago, si avvale della collaborazione del Gruppo intercomunale di Volontariato, a cui affida, in modo esclusivo, la gestione e la manutenzione dei materiali e dei mezzi utilizzabili per l'attività di Protezione Civile.
2. L'affidamento verrà effettuato in modo diretto al Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato, che provvederà, tramite designazione interna, a distribuire e localizzare le dotazioni tenendo conto delle effettive necessità delle squadre operative e dei rischi sul territorio. Tale affidamento potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita delibera del Comitato Intercomunale di

Protezione Civile della Comunità Collinare nel quale saranno specificati caratteristiche, quantità e stato d'uso dei materiali e mezzi affidati.

3. La responsabilità esclusiva per quanto riguarda la gestione dei materiali e dei mezzi utilizzabili per le attività di Protezione Civile, è attribuita al Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato, che, annualmente dovrà redigere un censimento preciso delle dotazioni in possesso da consegnare al Responsabile della Funzione di Supporto "*Materiali e mezzi*" dell'Unità di Crisi Intercomunale.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione per l'utilizzo, la gestione, la manutenzione, da parte del Gruppo intercomunale di Volontariato si rimanda all'Allegato 1 del Regolamento per la costituzione e la gestione del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Collinare intorno al Lago.

Art. 14 **(Schedatura dei materiali e dei mezzi)**

1. E' compito della Comunità Collinare Intorno al Lago procedere alla schedatura di tutti i materiali e mezzi di sua proprietà utilizzabili per le attività di protezione civile da parte dei componenti del sistema intercomunale di protezione civile.
2. Tutti i materiali utilizzabili per le attività di protezione civile di proprietà della Comunità Collinare Intorno al Lago devono essere censiti e catalogati utilizzando le Schede n.1, di seguito allegate. I materiali vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie: materiali di emergenza (censiti mediante la Scheda 1.1), materiali tecnici (censiti mediante la Scheda 1.2) e materiali di conforto (censiti mediante la Scheda 1.3).
3. Tutti i mezzi utilizzabili per le attività di protezione civile di proprietà della Comunità Collinare Intorno al Lago devono essere censiti e catalogati utilizzando le Schede n.2, di seguito allegate. I mezzi vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie: mezzi di trasporto persone (censiti mediante la Scheda 2.1), mezzi trasporto materiali (censiti mediante la Scheda 2.2) e mezzi movimento terra (censiti mediante la Scheda 2.3).
4. Le schede dei mezzi e dei materiali devono essere sempre mantenute aggiornate a cura del soggetto responsabile a cui ne è affidata la gestione e consegnate al Responsabile della Funzione di Supporto "*Materiali e mezzi*" dell'Unità di Crisi Intercomunale, al fine della presa visione da parte del Comitato Intercomunale di Protezione Civile almeno una volta all'anno.

Art. 15
Utilizzo dei mezzi

1. I mezzi messi a disposizione della Comunità Collinare intorno al Lago per il Sistema Intercomunale di Protezione Civile, possono essere utilizzati esclusivamente dalle componenti operative del sistema intercomunale (volontari e membri dell'unità di crisi) ed esclusivamente per gli specifici scopi legati alla suddetta attività.
2. Chiunque utilizzi i mezzi, si impegna ad usarli secondo le regole del "buon padre di famiglia", ripagando eventuali danni o mancanze cagionate dalla sua negligenza e/o dal loro cattivo uso, nonché a segnalare soggetto responsabile a cui ne è affidata la gestione eventuali loro mancanze, difetti o rotture. Inoltre, deve agire affinché tali mezzi non vengano danneggiati o usati impropriamente, anche impedendone l'uso a persone palesemente incapaci oppure non autorizzate.
3. Durante l'utilizzo di un mezzo, l'autista è responsabile del mezzo stesso ed ha il compito di compilare tassativamente l'apposito "Registro d'uso del mezzo" (Scheda 3.1) nonché di segnalare per iscritto su tale registro eventuali anomalie riscontrate durante l'uso.
4. L'eventuale cambio di autista di un mezzo dovrà essere annotato sul "Registro d'uso del mezzo".
5. Alla riconsegna del mezzo, lo stesso va riposto in ordine e con il serbatoio pieno. Qualora ciò non fosse possibile, è indispensabile che l'autista avvisi tempestivamente il soggetto responsabile a cui ne è affidata la gestione e che le operazioni di rabbocco di carburante e di pulizia del mezzo vengano realizzate il più presto possibile, al fine di garantire la piena operatività del mezzo stesso per gli utilizzi successivi.
6. I Coordinatori delle Squadre Operative del Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile devono essere in possesso delle chiavi dei mezzi di proprietà della Comunità Collinare Intorno al Lago, utilizzabili ai fini di protezione civile, nonché dei depositi presso i quali sono custoditi. Copia delle chiavi dei mezzi devono anche essere depositate presso il Municipio del Comune nel quale si trova il deposito del mezzo, sotto la diretta responsabilità del Sindaco.
7. Al fine di consentire un uso dei mezzi più efficace e sicuro, il Comitato Intercomunale di Protezione Civile della Comunità Collinare Intorno al Lago, in accordo con il Comitato di Coordinamento del Gruppo di Volontariato di Protezione Civile di Comunità Collinare, è tenuto ad organizzare annualmente alcune giornate formative sull'utilizzo dei mezzi di proprietà della Comunità Collinare ad uso di Protezione Civile.

Art. 16
Divieti nell'utilizzo dei mezzi

1. E' vietato utilizzare i veicoli per fini personali o comunque non istituzionali e non autorizzati da parte del soggetto responsabile a cui ne è affidata la gestione.
2. Durante l'utilizzo di un mezzo, inoltre, è vietato:
 - a) usare lampeggianti e sirena, se in dotazione, per casi di non assoluta urgenza;
 - b) guidare in maniera pericolosa anche se con sirena e lampeggianti accesi;
 - c) caricare più persone rispetto a ciò che il veicolo consente;
 - d) violare le norme del codice della strada;
 - e) fare manovre che possono lesionare il veicolo (schiacciamenti, ribaltamenti, affossamenti, ecc);
 - f) trainare o agganciare altri veicoli o cose se queste superano le portate del veicolo o se non si hanno nozioni di traino o uso del verricello;
 - g) montare o modificare accessori non previsti dall'uso del mezzo e dalle sue caratteristiche tecniche e funzionali;
 - h) abbandonare il veicolo in sosta in luoghi pericolosi o di intralcio alla circolazione;
 - i) abbandonare il veicolo incustodito o con a bordo attrezzature incustodite.
3. E' vietato guidare i veicoli se non in possesso delle necessarie patenti di guida, in corso di validità, previste per ogni singola tipologia di veicolo.

Art. 17
Rifornimento dei mezzi

1. Per il rifornimento di carburante dei mezzi in condizioni di normale esercizio sul territorio della Comunità Collinare Intorno al Lago, devono essere utilizzate esclusivamente le stazioni di rifornimento convenzionate con la Comunità Collinare e/o con i Comuni membri. In tali stazioni di servizio dovranno essere utilizzati esclusivamente i buoni carburante messi a disposizione da parte della Comunità stessa, che riportano su di essi modello e targa del mezzo che si rifornisce, e sui quali dovranno essere apposte data del rifornimento ed il timbro e la firma del gestore della stazione di servizio.
2. Per il rifornimento di carburante dei mezzi fuori dal territorio della Comunità Collinare Intorno al Lago, l'autista del mezzo deve provvedere al pagamento del carburante e deve presentare la relativa ricevuta al soggetto responsabile a cui ne è affidata la gestione. E' compito della Comunità Collinare rimborsare tali spese solo se opportunamente documentate.